

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 13 Data 25.07.2025	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23.07.2025 ad oggetto: <i>"Bilancio di Previsione 2025 – 2027: verifica della permanenza degli equilibri di bilancio"</i> .
----------------------------------	---

Il sottoscritto dott. Massimiliano Cecchetto, revisore unico dei conti (organo di revisione economico finanziaria) del Comune di Pieve di Soligo, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2022;

- esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23.07.2025 di cui all'oggetto;
- richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- richiamato l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

OSSERVATO

- a) per quanto riguarda la gestione di competenza, che l'ente ha provveduto a verificare la congruità degli stanziamenti di entrata e di spesa e l'andamento degli accertamenti e degli impegni, oltre alla corretta determinazione dell'avanzo di amministrazione applicato e che da tale verifica non emergono criticità;
- b) per quanto concerne la gestione di cassa, che l'ente, anche attraverso il piano trimestrale dei flussi di cassa previsto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 155/2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 28.02.2025) ha verificato l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui;
- c) per quanto concerne la gestione dei residui, che l'ente ha provveduto con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 03.04.2025 al riaccertamento ordinario e successivamente non sono emerse variazioni di rilievo alle relative consistenze;

- d) che l'ente ha verificato la congruità dei fondi accantonati nella missione 20, anche rispetto all'andamento gestionale dei propri organismi, enti e società partecipati e che da tale verifica non emergono criticità;
- e) in relazione all'accantonamento al FCDE, quanto segue:
- la verifica della gestione dei residui non ha evidenziato scostamenti di rilievo; non risultando squilibri nella gestione dei residui, non risulta conseguentemente necessario adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;
 - per quanto riguarda la gestione di competenza e nello specifico l'andamento degli accertamenti e degli incassi delle entrate di dubbia esigibilità, in particolare quelle relative alla lotta all'evasione IMU, alle sanzioni al CDS e i servizi alla persona, la verifica ha dato esito positivo e si è ritenuto adeguare l'attuale stanziamento di bilancio ad € 163.800,00 (+ € 300,00);
- f) che i competenti responsabili dei servizi hanno attestato che non sussistono debiti fuori bilancio;
- g) in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale a partire dal 2019 gli enti utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet; al fine di verificare la compatibilità del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica, occorre fare riferimento al prospetto degli equilibri generali di bilancio, da cui si rileva che l'Ente ne è rispettoso;

Tenuto conto che, con la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui in oggetto viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del Servizio Economico – Finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione di consiglio comunale in oggetto.

**Il Revisore Unico dei Conti
(organo di revisione economico-finanziaria)**

Dott. Massimiliano Cecchetto

Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.